

*Sentenza n. 343 del 2005 (Edilizia ed urbanistica)*

La Corte torna a pronunciarsi sulla competenza concorrente delle Regioni ordinarie in materia edilizia dichiarando l'illegittimità degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nella parte in cui - in violazione di un principio fondamentale contenuto nell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche che, nel corso di giudizi riuniti aventi ad oggetto la legittimità di atti di pianificazione attuativa (e delle conseguenti concessioni edilizie) riguardanti la "zona mostre" di Civitanova Marche, dubitava della legittimità delle suddette disposizioni regionali per violazione dell'articolo 117 Cost., in relazione all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

L'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - compreso nel capo II relativo allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie - indica gli strumenti urbanistici per cui non è richiesta l'approvazione regionale disponendo testualmente, al primo comma, che «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici regionali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi». Per il secondo comma «Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

Tale disposizione, a parere della Corte, non è derogabile dalle leggi regionali, come si evince dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 47 del 1985, secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di

sanzioni in conformità ai principî definiti dai capi I, II e III della stessa legge, senza che possa diversamente argomentarsi dal secondo comma del medesimo articolo per il quale, fino all'emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale.

Con l'eliminazione dell'approvazione regionale degli strumenti attuativi, la legge *de qua* persegue il disegno della semplificazione delle procedure in materia urbanistica ma rafforza, di contro, le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. *Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale* – osserva la Consulta - *è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione* (punto 3.1 delle considerazioni in diritto).

L'articolo 24 della legge 47 del 1985, configurando l'obbligo per i Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, è finalizzato a soddisfare proprio un'esigenza di conoscenza per la Regione e di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali ed assume, pertanto, il carattere di principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117 Cost., cui la legislazione regionale deve conformarsi.

Poiché a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia “edilizia” rientra nella più ampia materia del “governo del territorio” (mentre prima, come noto, rientrava nell' “urbanistica”) ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, per la quale le Regioni devono osservare, ora come allora, i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale, ne consegue che la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità *in parte qua* delle norme denunciate.

dott. ssa Paola Garro